

# NUOVA DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE)

## Articolo 1 – Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:

- a) Macchine;
- b) Attrezzature intercambiabili;
- c) Componenti di sicurezza;
- d) Accessori di sollevamento;**
- e) Catene, funi e cinghie;**
- f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- g) Quasi-macchine.

*...omissis*

## Articolo 2 – Definizioni

***Ai fini della presente direttiva il termine “macchina” indica uno dei prodotti elencati all’art. 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).***

*...omissis*

- d) Accessori di sollevamento...componenti o attrezzature non collegate alla macchina per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento.

- e) Catene, funi e cinghie...progettate e costruite a fini di sollevamento o come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento.

*La direttiva non copre quindi tutte le catene, le funi e le cinghie, ma solamente quelle destinate ad essere incorporate in **prodotti per il sollevamento** oggetto della direttiva stessa.*

*...omissis*

## **4.3 INFORMAZIONI E MARCATURA**

### **4.3.1 Catene, funi e cinghie**

Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme, deve recare una marcatura o, se ciò non è possibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario e l'identificazione della relativa attestazione.

L'attestazione sopra menzionata deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario;
- b) Descrizione della catena o della fune comprendente
  - Dimensioni nominali
  - Costruzione
  - Materiale di fabbricazione
  - Qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale
- c) metodo di prova impiegato
- d) carico massimo che deve essere sopportato durante il funzionamento della catena o della fune. Una forcella di lavori può essere indicata in funzione delle applicazioni previste.

### 4.3.2 Accessori di sollevamento

Gli accessori di sollevamento devono recare le seguenti indicazioni:

- Identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la sicurezza di utilizzo;
- Carico massimo di utilizzazione.

Per gli accessori di sollevamento sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni di cui al primo comma devono essere riportate su una targa o un altro mezzo equivalente fissato saldamente all'accessorio.

Le indicazioni devono essere leggibili e fissate in un punto in cui non rischiano di scomparire per effetto dell'usura né di compromettere la resistenza dell'accessorio.

## **COLLEGAMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE CON IL D.Lgs. 81/08**

### **Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale**

#### **Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro**

#### **Art. 69 - Definizioni**

1) Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:

- a) **Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina**, apparecchio, utensile o impianto, “inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo”, destinato ad essere usato durante il lavoro;

## Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro

- 1) Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

...omissis

- 4) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
  - a) Le attrezzature di lavoro siano:
    - 1) ...omissis
    - 2) Oggetto di idonea manutenzione...omissis
  - b) **Siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo** delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

...omissis

- 8) Fermo restando quanto disposto al quarto comma, il datore di lavoro provvede affinché:
  - 1) ...omissis
  - 2) Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
    - a) **a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti**, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

...omissis

## CONTROLLO DELLE BRACHE DI CATENA

Durante l'impiego le brache sono soggette a condizioni che influiscono sulla loro sicurezza. È necessario, per quanto ragionevolmente praticabile, assicurarsi che la braca sia sicura per un uso continuativo.

Ci sono due tipi di ispezioni; i controlli giornalieri che deve effettuare l'operatore prima di usare l'imbragatura, ed i controlli periodici, più approfonditi, eseguiti da personale di assistenza qualificato, autorizzato a mettere fuori servizio la braca.

### CONTROLLI GIORNALIERI

#### Catena

Controllare visivamente le catene e sostituirle immediatamente se si riscontrano deformazioni, tagli o cricche.

Muovere la catena e accertarsi che le maglie girino agevolmente tra di loro.

#### Maglie di giunzione

Controllare visivamente che il perno che collega le due mezzelune con l'ausilio di una bussola sia correttamente posizionato.

#### Ganci

Verificare visivamente che non vi siano deformazioni, che la sicurezza funzioni correttamente.

Muovere la catena per verificare che il gancio si muova liberamente nella maglia.

#### Indicazioni di portata

Prima dell'uso, controllare il limite di carico di lavoro riportato sulla targhetta di sicurezza.

### CONTROLLI PERIODICI

Eseguire i controlli periodici negli intervalli di tempo e secondo le procedure illustrate di seguito:

- **Semestrale** - se i tiranti vengono utilizzati raramente;
- **Trimestrale** - se i tiranti vengono utilizzati normalmente;
- **Mensile** - se i tiranti vengono utilizzati intensamente.

Le registrazioni di questi controlli devono essere conservate.

Le brache dovrebbero essere ben pulite prima del controllo in modo che siano prive di olio, polvere e ruggine. Ogni metodo di pulitura che non danneggi il metallo di base è accettabile.

Sono da evitare l'impiego di acidi, surriscaldamenti o rimozioni di metallo.

La braca deve essere ispezionata per tutta la sua lunghezza.

D.Lgs. 81/08  
Art. 71  
Comma 8  
Punto 2/a

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - Brache di catena

## REGISTRO CONTROLLI PERIODICI

■ Braca n° \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Osservazioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Osservazioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Osservazioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Osservazioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

D.Lgs. 81/08  
Art. 71  
Comma 4  
Punto b



## CONCLUSIONI

Da questa analisi legislativa si evince quindi che, tutti gli **ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO** sono diventati delle **MACCHINE**, e come tali sono quindi soggetti a **VERIFICHE PERIODICHE** (la cui periodicità non è TRIMESTRALE a priori ma è indicata dal costruttore) che devono essere annotate sul **REGISTRO DI CONTROLLO** che il costruttore fornisce assieme all'accessorio (tale registro è all'interno del manuale di uso e manutenzione).

E' quindi consigliabile, quando si acquistano accessori di sollevamento, tenere con cura la documentazione allegata all'accessorio e cioè la Dichiarazione di Conformità CE, il Manuale di uso e manutenzione e il Registro di Controllo.

Inoltre, per facilitare la rintracciabilità e le verifiche, sarebbe opportuno assegnare un numero interno all'azienda all'accessorio acquistato, magari rivettandolo con una targhetta metallica sull'accessorio stesso, in modo da associarlo al n° di matricola dell'accessorio (ad esempio alla forca Boscaro nella foto sotto è stato associato al n° di matricola 083016 il n° interno 32)  
Così facendo si può sapere che il n° 32 è nel cantiere X, il n° 28 è nel cantiere Y, ecc. e con un semplice database si può sempre sapere dov'è l'accessorio e quando è stato verificato.

**Boscaro** **32**


**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Bazzan Paolo Legale Rappresentante della ditta Boscaro S.r.l. con sede in Campiglia dei Berici (VI) Via G. Cederle, 1

Dichiara

che l'attrezzatura sotto specificata

- Forca modello **MBA-20A**
- matricola n. **083016**
- anno di fabbricazione **2008**
- portata Kg. **\*2000\***
- peso Kg. **150**



è conforme ai requisiti delle norme EN 292 parte 1° e parte 2° e corrisponde ai requisiti della direttiva macchine 98/37 CE sostitutiva della direttiva 89/392 CEE del 20/06/1991, modificata dalle direttive 91/368 CEE, 93/44 CEE e 93/68 CEE.

L'attrezzo sopra specificato è conforme alla norma europea UNI EN 13155 ed è stato da questa ditta sottoposto alle prove finali.

Campiglia dei Berici il 27/10/2008

Boscaro S.r.l.  
Paolo Bazzan

*Paolo Bazzan*

BOSCARO S.r.l. - 36020 Campiglia dei Berici (Vicenza - Italy), Via G. Cederle 1  
Tel. +39 (0) 444/866520 - Fax +39 (0) 444/866350  
e-mail: [info@boscaroitalia.it](mailto:info@boscaroitalia.it) - [www.boscaroitalia.it](http://www.boscaroitalia.it)

Casalecchio di Reno (BO)

29 Marzo 2010

